

**POLITICA DI IMPEGNO**  
**DI EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**

Approvato da: Consiglio di Amministrazione 12 dicembre 2023

Prima emissione: 26 febbraio 2021

---

## Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1.	Scopo.....	3
1.2.	Riferimenti normativi.....	3
1.3.	Ambito di applicazione della Politica .....	4
1.4.	Regolamentazione interna di riferimento.....	5
1.5.	Definizioni .....	5
2.	POLITICA DI IMPEGNO E IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DI STEWARDSHIP .....	6
2.1.	Principio n. 1 – Adozione di una Politica documentata e relativo aggiornamento .....	6
2.2.	Principio n. 2 – Monitoraggio degli emittenti partecipati.....	6
2.3.	Principio n. 3 – Definizione dei tempi e delle modalità di intervento.....	6
2.4.	Principio n. 4 – Collaborazione con altri investitori istituzionali.....	7
2.5.	Principio n. 5 – Esercizio del voto in modo consapevole.....	7
2.6.	Principio n. 6 – Registrazione e comunicazione dei diritti esercitati .....	7

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Scopo

Il presente documento descrive la politica di impegno (di seguito, la “**Politica**”) adottata da Euromobiliare Asset Management SGR (di seguito, “**EURO SGR**”, la “**SGR**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito, il “**TUF**”) e dell’art. 143-*sexies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), nonché tenuto conto dei principi italiani ed europei di *stewardship*.

La presente Politica descrive le modalità con cui EURO SGR integra nella propria strategia di investimento l’impegno in qualità di azionista nelle società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o europeo, per conto degli OICR e dei portafogli individuali gestiti (i “**Patrimoni gestiti**”). In particolare, la Politica descrive le modalità attraverso cui la Società monitora gli emittenti partecipati, la strategia di intervento e l’approccio all’*engagement* collettivo, esercita i diritti di voto e tiene traccia dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti.

La Politica è redatta in coerenza con i principi guida adottati da Assogestioni<sup>1</sup> al fine di fornire una *best practice* di alto livello in grado di stimolare il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell’ambito dei servizi di gestione collettiva e di gestione di portafogli, nonché con il codice di *stewardship* adottato dall’EFAMA (*European Fund and Asset Management Association*)<sup>2</sup>, cui i Principi Italiani di Stewardship si ispirano (di seguito, i “**Principi di Stewardship**”).

L’obiettivo della Politica è contribuire a sviluppare una cultura di *buona corporate governance* del mercato italiano, aderendo al convincimento per cui buoni *standard* di governo societario siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali, coerentemente con lo scopo di incoraggiare l’*engagement* a lungo termine degli azionisti e un maggior e più trasparente coinvolgimento dei medesimi nella *governance* delle società.

La Politica è elaborata in coerenza con:

- la *policy* già adottata da EURO SGR per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Patrimoni Gestiti (di seguito la “**Policy per l’esercizio dei diritti di voto**”), che integra e affianca la presente con specifico riguardo all’esercizio dei diritti di voto;
- la *policy* già adottata da EURO SGR per la gestione dei conflitti di interesse, che integra la presente al fine di garantire che le attività di impegno (in primis l’esercizio dei diritti di voto), così come le scelte di investimento, siano svolte in modo oggettivo e indipendente.

### 1.2. Riferimenti normativi

La Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders Rights Directive II, di seguito la “**SHRD II**”) che modifica la Direttiva 2007/36/CE, mira a migliorare la *governance* delle società quotate (i) incentivando un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, e (ii) favorendo l’esercizio del voto e degli altri diritti spettanti ai medesimi azionisti.

La SHRD II prescrive, tra l’altro, obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno e l’orientamento al lungo termine dell’investimento dei gestori di attivi<sup>3</sup> e investitori istituzionali<sup>4</sup> in società quotate, nonché ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra i medesimi.

La SHRD II è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019. Ciò ha portato all’introduzione della Sezione I-ter (*Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei*

---

<sup>1</sup> *Principi italiani di stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate*, adottati dal consiglio direttivo di Assogestioni nel 2013, successivamente oggetto di monitoraggio annuale sullo stato di applicazione nonché di revisione nel settembre 2015 e poi nel maggio 2016.

<sup>2</sup> *Stewardship Code - Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies*, adottato dall’EFAMA nel 2011 e aggiornato nel 2017-2018 al fine di allinearli alle previsioni della SHD II.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’art. 124-*quater*, comma 1, lett. a), del TUF, per “gestore di attivi” si intendono “*le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d)*”, i.e. il servizio di gestione di portafogli.

<sup>4</sup> Per “investitori istituzionali” si intendono le imprese di assicurazione e i fondi pensione, così come definiti all’art. 124-*quater*, comma 1, lett. b), del TUF.

*consulenti in materia di voto*) della Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF, nonché del Capo III-ter (*Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto*) della Parte III, Titolo IV del Regolamento Emittenti.

In particolare, l’art. 124-*quinquies* del TUF prevede che i gestori di attivi “*adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che [...] descrive le modalità con cui **monitorano** le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, **dialogano** con le società partecipate, **esercitano i diritti di voto** e altri diritti connessi alle azioni, **collaborano** con altri azionisti, **comunicano** con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e **gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno**”.*

Ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del TUF e dell’art. 143-*sexies* del Regolamento Emittenti, la politica di impegno, ovvero l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, accompagnata dalla comunicazione chiara e motivata delle ragioni della stessa, è pubblicata gratuitamente dal gestore sul proprio sito *internet* o, in alternativa, è resa pubblica attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate, facilmente accessibili e gratuiti, e resta a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

Con le medesime modalità, i gestori di attivi sono tenuti a rendere disponibili al pubblico, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alle modalità di attuazione della politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto, indicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali degli emittenti quotati di cui sono azionisti e con la facoltà di escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all’oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

La SGR si ispira altresì ai Principi di *Stewardship*, come declinati nelle raccomandazioni di Assogestioni e nel Codice di *Stewardship* adottato dall’EFAMA.

### 1.3. Ambito di applicazione della Politica

La SGR, in linea con i Principi di *Stewardship* e con la propria strategia di investimento e di gestione, adotta un approccio “mirato” alla *corporate governance* e ispirato al principio di proporzionalità, privilegiando l’*engagement* e l’esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni detenute per il tramite dei Patrimoni Gestiti che la stessa ritiene essere significative, sulla base di criteri e soglie individuati *ex ante*. Nel contempo, è fatta salva la possibilità per EURO SGR di perseguire obiettivi o strategie finanziarie di breve termine, ove le stesse – nel rispetto degli eventuali vincoli di legge o derivanti dai mandati ricevuti dagli investitori - siano valutate come la soluzione migliore per la relativa clientela.

EURO SGR darà attuazione alla Politica seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri di rilevanza e valutazioni di opportunità, con l’obiettivo di assicurare che le attività di *engagement* siano coerenti e rispondano al miglior interesse degli investitori e dei clienti dei Patrimoni Gestiti.

EURO SGR applica la presente Politica ove siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo “*Perimetro di riferimento per l’esercizio del diritto di voto*” della Policy esercizio diritti di voto, relative a:

- rilevanza dell’investimento nell’emittente quotato con riguardo al NAV dell’OICR gestito o alle masse in gestione (AUM) della SGR e all’eventuale carattere temporaneo del superamento di tali soglie;
- percentuale della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale dell’emittente quotato, calcolata avuto riguardo alla capitalizzazione di borsa dell’emittente e con soglie differenti a seconda che del diverso valore di mercato dell’emittente medesimo (aziende *large cap* e aziende *small/medium cap*).<sup>5</sup>

Gli investimenti che soddisfano le predette condizioni rappresentano le “**Partecipazioni Significative**” e gli “**Emittenti “Significativi”**”.

---

<sup>5</sup> Le percentuali di partecipazione sono dettagliate nel documento “Policy per l’esercizio dei diritti di voto” e così ripartite:

- 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende large cap (per le società italiane si vanno a identificare quelle che rientrano nel FTSE MIB –Ticker FTSEMIB Index-, per il resto del mondo si considerano le società che hanno un valore di mercato uguale o superiore a 6 miliardi di Euro);
- 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende small/medium cap (per le società italiane si vanno a identificare quelle escluse dal FTSE MIB indicato al punto precedente, per il resto del mondo si considerano le società che hanno un valore di mercato inferiore a 6 miliardi di Euro).

In caso di partecipazioni che non soddisfino alcuna delle soglie sopra indicate (di seguito, le “**Partecipazioni Non Significative**” inerenti a “**Emittenti Non Significativi**”), EURO SGR potrà discrezionalmente valutare se applicare i principi della Politica, tenendo in debita considerazione la specifica rilevanza dell’investimento, in termini sia quantitativi che qualitativi (e.g., in relazione alla particolare rilevanza dell’emittente, della vicenda o dei risultati aziendali da considerare, della questione per cui potrebbe esercitarsi il voto).

La Politica si applica agli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.

#### 1.4. Regolamentazione interna di riferimento

Le misure contenute nella presente Politica sono definite in coordinamento con la regolamentazione emanata dalla SGR e/o a livello di Gruppo. Rilevano, in quanto complementari o connesse alla Politica, ove applicabili, in particolare:

- 1) la regolamentazione in materia di conflitti di interessi;
- 2) la regolamentazione in materia di operazioni personali e con parti correlate;
- 3) la regolamentazione in materia di gestione delle informazioni privilegiate;
- 4) la regolamentazione in materia di definizione e implementazione del processo di investimento, disinvestimento e monitoraggio degli investimenti;
- 5) la regolamentazione in materia di principi *Environmental, Social, Governance (ESG) investing* adottata dalla SGR;
- 6) la regolamentazione in materia di definizione delle scelte di *asset allocation*;
- 7) la regolamentazione in materia di criteri e modalità di esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari dei prodotti gestiti;
- 8) la documentazione di offerta degli OICR gestiti.

#### 1.5. Definizioni

- **Emittenti Non Significativi**: indica gli emittenti nei quali la SGR detiene Partecipazioni Non Significative;
- **Emittenti Significativi**: indica gli emittenti nei quali la SGR detiene Partecipazioni Significative;
- **OICR**: indica gli organismi di investimento collettivo gestiti dalla SGR;
- **Patrimoni Gestiti**: indica gli OICR e i portafogli individuali che la SGR gestisce, anche mediante deleghe di gestione, nell’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d) del TUF;
- **Partecipazioni Non Significative**: indica le partecipazioni escluse dall’ambito di applicazione della presente Politica, cui la SGR ha eventualmente la facoltà, ma non l’obbligo, di applicare i principi ivi contenuti;
- **Partecipazioni Significative**: indica le partecipazioni detenute e gli Emittenti Partecipati cui si applica la presente Politica, sulla base delle soglie definite dalla SGR;
- **Policy per l’esercizio diritti di voto**: indica la politica adottata dalla SGR per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Patrimoni Gestiti;
- **Politica**: indica il presente documento;
- **Principi di Stewardship**: indicano i *Principi italiani di stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate*, adottati da Assogestioni nel 2013 e aggiornati da ultimo nel 2016, nonché lo *Stewardship Code - Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies*, adottato dall’EFAMA nel 2011 e aggiornato nel 2017-2018;
- **Regolamento Emittenti**: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- **SHRD II**: indica la Direttiva (UE) 2017/828 che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti;

- **EURO SGR, SGR o Società:** indica Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.
- **TUF:** indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

## 2. POLITICA DI IMPEGNO E IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DI STEWARDSHIP

### 2.1. Principio n. 1 – Adozione di una Politica documentata e relativo aggiornamento

EURO SGR adotta la presente Politica documentata che illustra l'impegno della Società in qualità di azionista di emittenti quoti e la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

La Politica, nonché i relativi aggiornamenti con periodicità almeno annuale, sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico sul sito *internet* della SGR entro quindici giorni dalla relativa adozione, dove rimangono pubblicate per almeno per i tre anni successivi al termine della relativa validità.

EURO SGR darà attuazione alla Politica seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su valutazioni di opportunità e criteri di rilevanza, avuto riguardo al miglior interesse degli investitori e sei clienti dei Patrimoni Gestiti. Euro SGR, [con il coinvolgimento delle funzioni competenti], qualora ritenesse opportuno ampliare il proprio impegno in qualità di azionista negli emittenti quotati partecipati, potrà integrare le proprie attività di *engagement*, monitoraggio e intervento.

Periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Società pubblica le informazioni relative alle modalità con cui è stata data attuazione alla Politica nel corso dell'anno solare precedente. Anche tali informazioni restano a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

### 2.2. Principio n. 2 – Monitoraggio degli emittenti partecipati

In via generale EURO SGR non adotta una politica di gestione attiva rispetto alla *governance* degli Emittenti Non Significativi, anche in considerazione del limitato peso - in termini di rilevanza rispetto al complessivo capitale sociale dell'emittenti e/o rispetto al totale degli *asset* dell'OICR o delle masse gestite dalla SGR - che generalmente caratterizza tali investimenti.

In ogni caso, l'attività di monitoraggio svolta da EURO SGR sugli investimenti effettuati è improntata alla tutela e all'incremento del valore del portafoglio dei Patrimoni Gestiti, guardando al miglior interesse dei relativi investitori o clienti.

L'attività è svolta in via continuativa e si incentra prevalentemente su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti.

Inoltre, il monitoraggio degli Emittenti Significativi è svolto secondo una o più delle seguenti modalità: (i) analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente; (ii) incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (*roadshow*, *webcast* e/o *conference call*); (iii) partecipazione nelle assemblee degli emittenti; (iv) analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni.

La Società valuta altresì, sulla base dei principi interni dalla stessa adottati, le questioni che potenzialmente potrebbero costituire un rischio rilevante per le *performance* finanziarie di lungo periodo degli Emittenti Significativi, quali le tematiche legate a *performance* operative, la composizione del *management*, la trasparenza e i principi *Environmental, Social, Governance* (ESG) per un investimento socialmente responsabile.

In determinate circostanze, la Società provvederà ad instaurare un dialogo attivo con gli esponenti degli Emittenti Significativi. Questa modalità è attuata in funzione delle eventuali criticità rilevate, delle risorse disponibili, avendo riguardo anche a considerazioni in termini di costi e benefici attesi.

Ove ritenuto opportuno, Euro SGR può valutare infine di attivare un ulteriore processo di confronto con gli Emittenti Significativi, promuovendo ad esempio, la collaborazione congiunta con altri investitori istituzionali, nel rispetto delle politiche interne della Società nonché in coerenza con la regolamentazione applicabile come indicato al successivo Paragrafo 2.4.

### 2.3. Principio n. 3 – Definizione dei tempi e delle modalità di intervento

Ove la SGR ritenga che la regolare interazione con gli Emittenti Significativi possa contribuire a tutelare e incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, la SGR monitora l'eventuale verificarsi di

circostanze rilevanti al ricorrere delle quali valuta se procedere ad un intervento attivo, secondo le modalità di seguito indicate.

In generale, la SGR valuta se intervenire ogni qualvolta dall'attività di monitoraggio svolta emergano segnali di criticità in relazione alla *performance* dell'Emittente Significativo, alla *governance* dello stesso o a modifiche rilevanti nelle strategie di investimento che potrebbero modificare il rischio iniziale assunto con l'investimento. Tra tali segnali rilevanti, ad esempio: (i) il riscontro, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'Emittente Significativo, di profili critici in merito ad un andamento reddituale significativamente negativo rispetto all'andamento del settore; (ii) proposte di operazioni straordinarie tali da alterare potenzialmente il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*; (iii) modifiche statutarie che potrebbero pregiudicare o comunque influire sui diritti degli azionisti; e (iv) modifiche rilevanti nella *governance* dell'Emittente Significativo o nel suo approccio a questioni ambientali e sociali (ESG).

Al verificarsi delle predette circostanze, la SGR può valutare di adottare una o più delle seguenti misure di intervento: (i) la formalizzazione delle proprie analisi e degli eventuali profili di attenzione, anche per il tramite dei consulenti dell'Emittente Significativo; (ii) il confronto diretto nell'ambito della partecipazione ad eventi; (iii) l'organizzazione di incontri con il *management* e le strutture di *investor relation* dell'Emittente Significativo.

Qualora emergano circostanze ritenute particolarmente rilevante e gli Emittenti Significativi non rispondano in modo costruttivo, EURO SGR può valutare se attivare un ulteriore processo di *escalation*, ad esempio promuovendo forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali. Ove ritenga che il risultato ottenuto attraverso il dialogo con gli Emittenti Significativi non sia soddisfacente, la SGR potrà valutare il disinvestimento totale o parziale dall'Emittente Significativo quale misura residuale per tutelare al meglio l'interesse dei propri investitori e clienti.

#### 2.4. Principio n. 4 – Collaborazione con altri investitori istituzionali

Nel miglior interesse degli investitori e dei clienti dei Patrimoni Gestiti e al fine tutelare e garantire il valore dell'investimento, Euro SGR può valutare se attivare forme di *engagement* collettivo, promuovendo la collaborazione congiunta con altri investitori istituzionali negli Emittenti Significativi, nel rispetto delle politiche interne della Società nonché in coerenza con la regolamentazione applicabile.

La SGR può ricorrere a tale forma di collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Emittente Significativo, nonché di dialogo con lo stesso - ad esempio in occasione di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico, ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'Emittente Significativo di proseguire la propria attività - con l'obiettivo di inoltrare richieste specifiche, approfondire questioni particolari o promuovere eventuali iniziative volte all'esercizio di diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti *quorum* qualificati (e.g. convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera).

Qualsiasi forma di *engagement* collettivo è condotta da EURO SGR nel rispetto della normativa e della regolamentazione interna alla Società e al Gruppo in materia di conflitti di interesse, informazioni privilegiate (*market abuse*), cui si rimanda.

#### 2.5. Principio n. 5 – Esercizio del voto in modo consapevole

EURO SGR ha adottato e applica una apposita Policy per l'esercizio dei diritti di voto disponibile nella sezione "Società/Policy" del sito internet della Società

La Società esercita dunque il diritto di voto in relazione alle partecipazioni detenute negli emittenti quotati nel rispetto delle modalità e dei principi dettati nella Policy per l'esercizio dei diritti di voto, che integra la presente Politica e la cui applicazione ed eventuale modifica sono poste in essere da parte della SGR in coerenza con quest'ultima.

#### 2.6. Principio n. 6 – Registrazione e comunicazione dei diritti esercitati

Come già indicato, la SGR rende disponibile la presente Politica e ogni aggiornamento o modifica alla stessa a tutti i portatori di interesse, tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*.

La SGR fornisce inoltre informazioni in merito alle modalità di attuazione della politica di impegno e della strategia di esercizio dei diritti di voto attraverso:

- il proprio sito *internet*, entro il 28 febbraio di ogni anno;

- 
- la relazione annuale di gestione degli OICR gestiti – oppure separata comunicazione ai partecipanti all'OICR da effettuarsi contestualmente alla messa a disposizione della relazione annuale, in caso di gestione su base collettiva;
  - il rendiconto periodico di cui all'articolo 60 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, in caso di gestione su base individuale.

Tali documenti comprendono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.

EURO SGR attribuisce importanza alla formalizzazione della documentazione necessaria a garantire una completa ricostruibilità del processo decisionale seguito per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto e il confronto con gli emittenti partecipati.